

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 DEL 21-05-2026

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Pulizia e regolare manutenzione dei terreni, delle aree private e delle ripe stradali ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione, la prevenzione degli incendi e la tutela dell'igiene e della salute pubblica.

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di maggio, il Sindaco Zulli Mario

PREMESSO CHE:

- L'art. 29 del Codice della Strada fa obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare le strade, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- L'utente della strada deve sempre essere posto nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza e con la massima visibilità;
- Ai bordi delle strade comunali e di quelle vicinali ad uso pubblico si riscontra spesso la presenza di alberature, piante e/o siepi;

RILEVATO CHE:

- Lungo la viabilità comunale risulta crescente il fenomeno di piante e siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, invadendola e creando di conseguenza un grave ostacolo alla visibilità del tracciato e alla perfetta leggibilità della segnaletica stradale;

PRESO ATTO CHE:

- Lo stato dei luoghi su tutto il territorio comunale, ed in particolar modo nelle zone rurali, arreca pregiudizio alla sicurezza stradale e alla pubblica incolumità, costituendo un potenziale e concreto pericolo per la circolazione veicolare;

RISCONTRATO CHE:

- Su numerose aree di proprietà privata è stata riscontrata la presenza di vegetazione spontanea incolta, erbacce e sterpaglie, talvolta associate all'abbandono di rifiuti vari che, oltre a ledere il decoro urbano, risultano facilmente infiammabili;

CONSIDERATO CHE:

- Con l'avanzare della stagione estiva e il conseguente aumento delle temperature ambientali, la presenza di vegetazione incolta e secca costituisce un potenziale innesco per pericolosi incendi, capaci di arrecare gravi danni al patrimonio ambientale, immobiliare (sia pubblico che privato), alle infrastrutture e agli impianti di pubblico servizio;
- Lo stato di incuria dei terreni prossimi alle strade e alle aree urbane ed extraurbane favorisce il proliferare di ratti, rettili ed insetti nocivi, determinando una situazione di oggettivo pericolo per l'igiene e la salute pubblica;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti ordinari volti alla tutela della circolazione stradale, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale e della salute dei cittadini;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 29;
- Il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- La Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Gli artt. 423 e seguenti del Codice Penale in materia di responsabilità per danni arrecati da incendi dolosi o colposi;
- Gli artt. 892 e 894 del Codice Civile regolanti le distanze legali per gli alberi e le siepi;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), con particolare riferimento all'articolo 50;
- I vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Rurale e di Igiene Urbana;

ACCERTATO che i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree interessate sono i diretti responsabili delle violazioni alle norme sopra richiamate;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni, aree di pertinenza dei fabbricati e di ogni altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo situati sull'intero territorio comunale (centro abitato, aree urbane, periurbane, extraurbane e zone rurali):

1. **Di provvedere alla potatura e al taglio** di siepi, rami di alberi e piante che si protendono oltre il confine stradale o che occultano la segnaletica, garantendo la piena visibilità e la sicurezza della circolazione;
2. **Di provvedere alla pulizia e alla regolare manutenzione** dei terreni mediante la rimozione totale di vegetazione incolta, erbacce e sterpaglie;
3. **Di provvedere alla rimozione e al corretto smaltimento** di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime, nel pieno rispetto della normativa ambientale vigente, al fine di garantire il decoro e l'igiene dei luoghi.

AVVERTE

- Le suddette operazioni di pulizia e manutenzione dovranno essere eseguite tassativamente, per il corrente anno 2026, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio;
- I trasgressori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
- In caso di inottemperanza entro i termini stabiliti, il Comune procederà – senza ulteriore preavviso – all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito a carico del contravventore di tutte le spese sostenute dall'Ente, ferma restando la segnalazione all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, ove ne ricorrano i presupposti;
- Il Servizio di Polizia Locale, unitamente agli Agenti delle altre Forze Pubbliche operanti sul territorio (Comando Stazione Carabinieri e Comando Carabinieri Forestale), è incaricato della vigilanza, dei controlli e dell'applicazione della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio On-Line, divulgata sul territorio comunale e trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

- Alla Prefettura di Chieti;
- Al Servizio di Polizia Locale;
- Al Responsabile dell'Area Tecnica Comunale;
- Al locale Comando Stazione Carabinieri;
- Al locale Comando Carabinieri Forestale;
- Alla Provincia di Chieti.

INFORMA

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Chieti entro 30 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Abruzzo (Sezione staccata di Pescara) entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza dell'atto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Zulli Mario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21-05-2026 al 05-06-2026

Lì 21-05-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE